



Regolamento del Comitato degli Amministratori Indipendenti



Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
28/11/2024	CdA	Istituzione del Regolamento

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. REQUISITO DI INDIPENDENZA.....	4
3. COMPOSIZIONE E DURATA DEL COMITATO	5
3.1 PRESIDENTE DEL COMITATO	5
4. COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO.....	6
5. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO	7
5.1 CONVOCAZIONE DEL COMITATO	7
5.2 DELIBERE E VERBALIZZAZIONE	7
5.3 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	7
6. PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE.....	8

1. PREMESSA

Il presente regolamento (di seguito il “Regolamento”) disciplina il funzionamento, la composizione e le competenze del Comitato degli Amministratori Indipendenti (di seguito anche il “Comitato”) istituito in seno al Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. (di seguito la “Banca”), secondo quanto previsto dalla Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013 e dal “Regolamento delle operazioni con parti correlate e soggetti connessi e con interessi degli amministratori”.

Il Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel rispetto delle fonti normative e regolamentari vigenti.

2. REQUISITO DI INDIPENDENZA

La Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 dispone che nell'Organo che svolge la funzione di supervisione strategica debbano essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, almeno un quarto degli amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.

È considerato indipendente l'amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle situazioni disciplinate dall'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 169/2020 e, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, l'amministratore che non sia socio o amministratore o abbia relazioni di affari significative con il soggetto incaricato della revisione contabile della Banca. In merito ai criteri di significatività delle relazioni di cui alla lettera h) del richiamato art. 13 del Decreto Ministeriale n. 169/2020, si rimanda a quanto previsto nel documento "Linee Guida in tema di indipendenza di giudizio degli esponenti bancari", predisposto dall'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari e adottato dalla Banca.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base dei suddetti criteri e alla luce delle informazioni e dichiarazioni fornite dagli interessati o, comunque, delle informazioni a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza:

- in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore che si qualifica indipendente;
- con cadenza annuale, in capo a tutti gli amministratori.

3. COMPOSIZIONE E DURATA DEL COMITATO

Il Comitato è istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca ed è composto da tre amministratori indipendenti. I membri del Comitato restano in carica fino al termine del proprio mandato consiliare, purché mantengano la qualifica di amministratore indipendente.

Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare un membro del Comitato o ne decadano i requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a nominare un sostituto.

In caso di assenza o impedimento di un membro del Comitato o nel caso in cui lo stesso sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi è sostituito dall'amministratore indipendente, non componente il Comitato, più anziano di età. In caso di assenza, impedimento o correlazione nell'operazione in esame anche di quest'ultimo, il Comitato – con la composizione di 2/3 dei suoi membri – procederà ugualmente all'espressione del parere che, in tal caso, dovrà essere unanime.

3.1 PRESIDENTE DEL COMITATO

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire le funzioni di Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti ad uno dei membri del Comitato stesso.

Al Presidente, se nominato, competono il coordinamento e la programmazione delle attività del Comitato, la convocazione delle riunioni, la guida nello svolgimento delle stesse e la rappresentazione in Consiglio di Amministrazione delle proposte, delle raccomandazioni e in generale delle risultanze dei lavori del Comitato.

Qualora nominato, in caso di sua assenza o impedimento il Comitato è presieduto dal membro più anziano di età.

4. COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

Il Comitato ha il compito di effettuare tutte le attività previste dal “Regolamento sulle operazioni con parti correlate e soggetti connessi e con interessi degli amministratori”, a cui si rimanda per gli ulteriori elementi di dettaglio. In particolare, al Comitato sono attribuiti i compiti di:

- formulare proposte e valutazioni in materia di organizzazione interna e controlli sulle operazioni con soggetti collegati e sull’assunzione e gestione dei rischi assunti verso gli stessi;
- curare l’eventuale partecipazione alle trattative con i soggetti collegati per le operazioni di maggiore rilevanza;
- esprimere pareri in merito alle operazioni di maggiore e minore rilevanza, sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard;
- provvedere al monitoraggio, con frequenza quantomeno annuale, a livello aggregato, sulle operazioni ordinarie concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- supportare gli organi deliberanti e le funzioni interne della Banca nell’individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso, nei casi di maggiore complessità e/o nei casi controversi, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

È facoltà del Comitato richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

Per l’espletamento di tali compiti il Comitato può farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenze sulle materie interessate dalla deliberazione. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti.

Al Comitato è, altresì, attribuito il compito di valutare la definizione e periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione delle politiche di remunerazione adottate dalla Banca. In particolare, i membri del Comitato esprimono un proprio parere sulle politiche di remunerazione oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e vigilano sulla corretta applicazione delle stesse.

5. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

5.1 CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Le riunioni del Comitato si tengono ogniqualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza.

Il Comitato è convocato dal Presidente, se nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; la convocazione, a cura dell'Ufficio Affari Generali, avviene mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica, telefax o posta ordinaria, indirizzata ai membri del Comitato, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e delle materie poste all'ordine del giorno.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Per la validità delle stesse è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni possono intervenire anche altri soggetti, su invito del Presidente – ove nominato – o dei membri del Comitato, la cui partecipazione sia ritenuta utile per lo svolgimento delle stesse.

5.2 DELIBERE E VERBALIZZAZIONE

Completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione in esame, predisposta dalle competenti funzioni aziendali, viene trasmessa al Comitato, ed in particolare al Presidente se nominato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi.

La trasmissione della documentazione può avvenire anche con modalità informatiche, purché sia garantita la riservatezza delle informazioni.

Le delibere del Comitato sono adottate a maggioranza dei membri presenti o all'unanimità nel caso in cui al Comitato partecipino due amministratori.

Per ogni riunione viene redatto un verbale, redatto dal segretario nominato dai componenti del Comitato e firmato dai membri presenti. I verbali vengono conservati a cura dell'Ufficio Affari Generali e, qualora ritenuto necessario ai fini della trattazione dell'operazione in esame, trasmessi in copia ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

5.3 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I componenti del Comitato sono tenuti al segreto sulle notizie e sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni; essi si astengono dall'utilizzare informazioni riservate per scopi diversi dall'esercizio delle funzioni del Comitato.

6. PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti si sottopone annualmente al processo di autovalutazione, secondo le modalità previste nel “Regolamento del processo di autovalutazione degli Organi aziendali”.